Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 aprile 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1966, n. 1365.

Nuova determinazione dei tagli di vaglia postali a taglio fisso e delle relative tasse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, istitutiva dei vaglia postali a taglio fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I vaglia postali a taglio fisso degli importi da L. 500, da L. 2.000, da L. 3.000 e da L. 4.000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, sono soppressi.

Art. 2.

Sono istituiti i vaglia postali a taglio fisso dei seguenti importi: L. 10.000, L. 20.000 e L. 50.000.

Art. 3.

La voce n. 43 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla seguente:

« 43 - Vaglia a taglio fisso:

tassa di emissione:

da lire 1.000 e da lire 5.000	L. 60
da lire 10.000 e da lire 20.000	L. 120
da lire 50.000	L. 180

Il presente decreto entra in vigore il 180° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 115. — GRECO

LEGGE 21 aprile 1967, n. 209.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

" L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società ".

I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

" Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-*bis* del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dello

articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 " ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« *Art. 8-bis.* — Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

" Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 " ».

Art. 2.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 3.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a 180 giorni per le azioni ammesse alla quotazione di borsa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 210.

Assoggettamento dei territori dei comuni di Alfonsine, Ravenna, Cervia, Russi e Bagnacavallo alla tutela della pubblica Amministrazione nei riguardi della ricerca, estrazione ed utilizzazione di tutte le acque sotterranee, ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 24 giugno 1965, n. 887, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Ravenna: Alfonsine, Ravenna, Cervia, Russi e Bagnacavallo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. 211.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina letteraria per la laurea in lettere e una disciplina filosofica per la laurea in filosofia e una lingua e letteratura straniera moderna per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella Facoltà ».

Art. 58. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente può in qualunque anno di corso passare dal corso per la laurea in lettere al corso per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, o al corso per la laurea in filosofia e viceversa, presentando domanda entro il 31 dicembre ».

Art. 60. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in lettere, o in filosofia, o in lingue e letterature straniere moderne, ed i laureati di altre Facoltà che aspirino ad ottenere una successiva laurea tra quelle conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia possono ottenere l'abbreviazione al corso, giuste le norme del secondo comma del precedente articolo ».

Art. 61. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati e gli studenti di altra Facoltà per essere ammessi ai corsi di laurea in lettere, in lingue e letterature straniere moderne, in filosofia devono in ogni caso essere forniti del diploma di maturità classica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 116. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Revoca del decreto ministeriale 1° marzo 1965 concernente l'aggregazione del « Goethe-Institut », con sede in Napoli, alla Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1965 concernente l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente dal « Goethe - Institut » - Istituto culturale tedesco di Napoli;

Vista l'istanza avanzata dal « Goethe - Institut » tendente ad ottenere la revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocata con effetto dal 1° marzo 1965 l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, disposta con decreto ministeriale 1° marzo 1965, del « Goethe-Institut », con sede in Napoli.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4197)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per l'industria alimentare IPAK - IMA », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per l'industria alimentare IPAK - IMA », che avrà luogo a Milano dal 4 al 10 ottobre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3910)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1967.

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media per ciechi, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617, concernente i ruoli della scuola media per ciechi;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Considerato che la legge predetta deve avere applicazione anche relativamente alle cattedre della scuola media per ciechi;

Decreta:

Art. 1.

L'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media statale per ciechi, per le cattedre disponibili nel limite numerico stabilito, per ciascuna Provincia, nell'allegato prospetto *A*, può essere richiesta:

1) dagli insegnanti non vedenti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal

1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica;

2) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti ai ruoli della scuola elementare per ciechi, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale.

Il personale sopraindicato deve essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, anche se conseguito nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965; inoltre il personale di cui al n. 1) non deve aver riportato qualifica inferiore a « buono » in nessuno degli anni scolastici dal 1949-50 al 1965-66, e il personale di cui al n. 2) non deve aver riportato qualifica inferiore a « buono », successivamente alla nomina in ruolo, in nessuno degli anni scolastici a partire dal 1949-50.

Per i fini di cui al precedente comma sono validi, in relazione ai singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte dichiarati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si considera, altresì, valida per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali la abilitazione conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso I della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e classe di esame XIV - sottoclasse *B*), della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Le norme dei precedenti commi si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento di musica e canto o di musica e canto corale ai fini dell'assunzione nei ruoli dei professori di educazione musicale.

Art. 2.

Possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per le cattedre disponibili nella scuola media per ciechi gli insegnanti non vedenti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti al precedente articolo, siano forniti di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni indicate nell'allegato prospetto *B*, conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe XIV della tabella annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e alla classe III della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media cui aspirano o a cattedra delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi secondari di avviamento professionale dichiarata corrispondente.

A tal fine sono validi, per le cattedre sottoindicate, soltanto i titoli di studio elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in corrispondenza delle classi di esame precisate a fianco di ciascuna cattedra:

1) italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia: classe I;

2) matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali: classi XIII e XIV;

3) educazione musicale: classe LIV;

4) applicazioni tecniche comuni e speciali maschili: classe XXXVI, XLV e XLVIII;

5) applicazioni tecniche comuni e speciali femminili: classe LIII.

Gli insegnanti di cui al presente e al precedente articolo possono chiedere l'assunzione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 o in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 deve, ai fini dell'assunzione di cui agli articoli 1 e 2, risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 4.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'insegnamento.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica Amministrazione (articolo 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono stati radiati dall'albo professionale;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare di cui all'art. 16, n. 6, della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare di cui all'articolo 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o dalla interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469.

Art. 5.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo nelle condizioni previste ai precedenti articoli 1 e 2 devono presentare domanda redatta su carta da bollo e compilata secondo l'unito modello (allegato *C*).

E' data facoltà di presentare separate domande ai provveditori agli studi di non più di tre provincie, ivi compresa quella di residenza, nelle quali risultino reperite cattedre relative alle discipline per le quali si ha titolo all'assunzione in ruolo.

Gli aspiranti che non intendano presentare la domanda al provveditore agli studi della Provincia di residenza, o che non possano presentare domanda al provveditore di tale Provincia per mancanza di cattedre disponibili, presenteranno domanda ai provveditori agli studi di non più di due provincie.

L'aspirante che presenti un numero di domande superiore a quello consentito, sarà incluso d'ufficio nelle graduatorie di tre provincie, ivi compresa quella di residenza, ovvero, nel caso previsto al precedente comma, nelle graduatorie di due fra le provincie per le quali ha presentato domanda.

In ogni domanda l'aspirante deve dichiarare, a pena di nullità della domanda stessa;

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita: le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge) e la qualità di insegnante non di ruolo o di insegnante elementare di ruolo in base alla quale chiede di essere ammesso al concorso;

b) la cattedra richiesta; non potranno essere prese in considerazione domande eventualmente presentate per cattedre non indicate nell'allegato prospetto *A*;

c) il preciso recapito, con l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del recapito stesso; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito dichiarato in occasione di comunicazioni;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità prevista al precedente art. 4;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università presso il quale è stato conseguito.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato anagrafico di residenza;

2) un certificato rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è completamente privo della vista, ovvero ha un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

3) il certificato in carta legale del titolo di abilitazione posseduto o della migliore votazione conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato, che potrà essere esibito anche in copia autentica, dovrà contenere l'indicazione del punteggio complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo. Coloro che non siano in possesso del certificato di abilitazione o di quello attestante la votazione conseguita in un concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 400 per ogni certificato richiesto e, ove occorre, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'Opera universitaria. Tale domanda verrà unita dall'aspirante alla domanda di assunzione in ruolo, e verrà poi trasmessa al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, a cura del Provveditorato agli studi destinatario della domanda di assunzione in ruolo;

4) il titolo di studio in originale o in copia autentica dell'originale, ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato; in caso di smarrimento o distruzione del diploma, deve essere presentato il duplicato relativo rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti. Coloro che non possono unire alla domanda il titolo di studio nella forma anzidetta, potranno presentare, in valida sostituzione, un certificato del conseguito titolo, rilasciato dalla competente autorità scolastica o accademica, impegnandosi a presentare il diploma originale, a pena di decadenza, nel termine indicato all'art. 10, primo comma, della presente ordinanza;

5) i certificati in carta legale comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, come precisato al precedente art. 1, nonchè gli altri servizi prestati, che il candidato intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dall'art. 7 della presente ordinanza. Detti certificati devono riportare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico e il numero delle ore settimanali di insegnamento; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica devono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati.

Qualora i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, attestare che il servizio sia stato prestato senza demerito in classi che godevano già la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

Art. 6.

Ogni domanda di assunzione in ruolo, redatta a norma del precedente art. 5, deve essere indirizzata al provveditore agli studi della provincia prescelta.

I candidati che si avvalgono della facoltà di chiedere l'assunzione in ruolo in più provincie, nei limiti stabiliti al secondo e terzo comma del precedente art. 5, devono inviare le tre domande, in unico plico, al provveditore agli studi della Provincia di residenza; nel caso non intendano o non possano presentare domanda a tale provveditore, invieranno, invece, le due domande, in unico plico, al provveditore agli studi di una delle provincie prescelte.

Le domande e le documentazioni relative devono pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della presente ordinanza. La tempestività sarà accertata dal bollo di arrivo al Provveditorato agli studi destinatario del plico. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili al candidato, comporteranno la reiezione delle domande.

Non saranno presi in considerazione domande e documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad altre Amministrazioni o Uffici, compresi quelli della Pubblica istruzione.

Gli aspiranti che si avvalgono delle facoltà di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 5 devono unire la documentazione completa, in originale o in copia notarile, alla domanda indirizzata al provveditore agli studi della provincia di residenza; nell'ipotesi che non richiedano l'assunzione in ruolo presso detta provincia, uniranno la documentazione ad una delle domande.

Alle altre domande devono essere unite le copie semplici o fotostatiche di ogni documento, che il candidato attesterà, sotto la propria responsabilità, conformi all'originale.

Art. 7.

I provveditori agli studi, verificata la tempestività e la regolarità di ogni domanda, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione in ruolo, procederanno alla compilazione delle schede *A* e *B* che saranno fornite, a richiesta, da questo Ministero, e alla valutazione dei titoli degli aspiranti secondo le norme stabilite al quinto comma del presente articolo; quindi, annotati i punteggi analitici e quello complessivo su tutte le schede di valutazione nonchè sull'apposito tagliando della scheda di elencazione dei documenti, invieranno ai Provveditorati, ai quali sono indirizzate, le domande dirette ad altre Provincie, lasciando unita ad ognuna la scheda valutata. I tagliandi, suddivisi per materia o raggruppati in ordine alfabetico, dovranno essere invece trasmessi al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Successivamente ogni provveditore agli studi, tenendo conto sia delle domande indirizzate alla propria circoscrizione territoriale, sia di quelle che riceverà, già esaminate, dalle altre provincie, procederà per ciascun ruolo alla formazione di due distinte graduatorie, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria *A*) gli aspiranti di cui al precedente art. 1, forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta, l'altra (graduatoria *B*) gli aspiranti di cui al precedente art. 2, forniti di abilitazione per materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Le due graduatorie saranno utilizzate in ordine successivo.

In ciascuna graduatoria gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A tal fine verranno computati:

a) il punteggio del titolo di abilitazione o della migliore votazione eventualmente ottenuta nelle prove di esame di un concorso a cattedre, punteggio, in entrambi i casi, ridotto in centesimi;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio validamente prestati nella scuola in cattedra corrispondente; per la determinazione della corrispondenza dei servizi prestati nelle preesistenti scuole medie, scuole e corsi di avviamento professionale e scuole d'arte, saranno osservate le norme dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617, riportato nell'allegato *D*, e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in diverso tipo di insegnamento;

d) punti 1 per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio in istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età.

Art. 8.

Ove rilevi intempestività o irregolarità della domanda o mancanza dei requisiti prescritti, il provveditore agli studi darà motivata comunicazione all'aspirante, con lettera raccomandata, della esclusione dal concorso. Se l'aspirante si è avvalso della facoltà di presentare più domande, il provveditore agli studi destinatario della documentazione completa comunicherà, altresì all'insegnante escluso che non viene dato corso alla trasmissione delle domande indirizzate ai provveditori agli studi delle altre provincie.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione l'interessato ha facoltà di inoltrare per la normale via gerarchica ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il ricorso, istruito dal provveditore agli studi, e corredato da tutti gli atti ritenuti necessari per la decisione, dovrà essere trasmesso all'Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Art. 9.

I provveditori agli studi approveranno le graduatorie di cui al precedente art. 7 con proprio decreto, e le trasmetteranno, unitamente alle proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse, al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, per i successivi adempimenti stabiliti dall'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Le graduatorie saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisti per l'ammissione all'impiego e saranno affisse all'albo del Provveditorato.

Contro i decreti provveditoriali di approvazione delle graduatorie è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di affissione all'albo. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato ai controinteressati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Gli aspiranti che avranno diritto all'assunzione in ruolo dovranno far pervenire a pena di decadenza al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, entro 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazióne della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 310

ALLEGATO *A*

NUMERO DELLE CATTEDRE DISPONIBILI AI FINI DELLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA PER CIECHI.

PROVINCIA	Materie letterarie	Applicazioni tecniche comuni e speciali		Educazione musicale	Matematica
		maschili	femminili		
Cagliari	—	1	—	—	1
Catania	2	—	—	1	1
Firenze	3	1	1	—	1
Lecce	3	—	—	1	2
Milano	1	1	—	1	—
Napoli « Colosimo »	2	1	1	1	1
Napoli « Martuscelli »	3	—	—	—	—
Palermo	1	—	1	—	—
Perugia: Assisi	1	—	1	1	—
Reggio Emilia	4	—	—	—	1
Roma	1	1	—	1	—
Torino	1	—	1	1	—
Trieste	1	—	—	—	—

ALLEGATO *B*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO DI MATEMATICA, OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI.

1) Abilitazioni pienamente valide:

Classe XIII — sottoclasse *a*) e sottoclasse *b*): Matematica e fisica:
Tab. 2 — Matematica nella scuola media;
Tab. 8 — Matematica nel ginnasio isolato;
Tab. 9 — Matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale;
Tab. A VI — Matematica negli istituti tecnici industriale, nautico, commerciale;
Tab. A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici industriale, commerciale e per geometri.

Classe XIV — sottoclasse *b*): Matematica, nozioni di contabilità scienze naturali e merceologia:
Tab. L I — Matematica nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale.

Classe XIV — sottoclasse *c*): Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene:
Tab. 2 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale.

2) Abilitazioni considerate relative a materie coincidenti:

Classe XII — Materie tecniche del tipo commerciale:
Tab. 6 Avv. — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale.

Classe XIII — sottoclasse *c*): Fisica:
Tab. E I — Fisica nell'istituto tecnico industriale.

Classe XIV — sottoclasse *a*): Matematica, elementi di fisica e chimica:
Tab. D I — Matematica. elementi di fisica e chimica nella scuola tecnica industriale.

Classe XIV — sottoclasse *d*): Scienze naturali e fisica, merceologia:
Tab. A IX — Scienze naturali e merceologia nella scuola tecnica commerciale e nella scuola professionale femminile.

Classe XIV — sottoclasse *e*): Scienze fisiche e naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie:
Tab. B I — Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie nella scuola tecnica agraria.

Classe XV — Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia ed agraria:
Tab. 10 — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nell'istituto magistrale;
Tab. G I — Scienze naturali e geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale;
Tab. M II — Scienze naturali, merceologia e agraria nella scuola di magistero professionale per la donna.

Classe XVI — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale:
Tab. C I — Scienze naturali geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario.

Classe XXIX — Fisica ed elettrotecnica:
Tab. E II — Fisica ed elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale;
Tab. J II — Fisica, elementi di chimica e macchine nell'istituto tecnico nautico.

Classe XXXVI — Materie tecniche del tipo industriale:
Tab. 5 Avv. — Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale.

Classe XLV — sottoclassi *a*), *b*), *c*): Materie tecniche del tipo marinaro:
Tab. 7 Avv. — Materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole di avviamento professionale, rispettimente nelle corrispondenti sottoclassi:
a) sezione navigazione;
b) sezione meccanica;
c) sezione costruzione.

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario:
Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento.

N.B. — A norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dell'art. 2, quinto comma, della presente ordinanza, gli aspiranti forniti di uno dei suddetti titoli di abilitazione devono possedere anche, ai fini dell'assunzione in ruolo, uno dei titoli di studio richiesti per il conseguimento della abilitazione corrispondente all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (titoli elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, per le classi di esame XIII e XIV).

ALLEGATO *C*

MODELLO DELLA DOMANDA DI IMMISSIONE IN RUOLO
(carta da bollo da L. 400)

Al Provveditore agli studi di

. l sottoscritt (1), nat a . . il e residente a . . . . (prov. . . .), chiede, in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, l'immissione nel ruolo dei professori di nella scuola media, per ciechi avendo prestato servizio in qualità di (2), negli anni scolastici con qualifica per nessun anno inferiore a «buono», ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di

A tal fine, ed ai sensi dell'Ordinanza approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1967, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di aver riportato le seguenti condanne penali ;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità prevista dall'art. 4 dell'Ordinanza;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso (5).

Oltre alla presente, l sottoscritt dichiara di aver presentato analoghe domande ai Provveditori agli studi delle provincie di (6).

Presenta i seguenti documenti:

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (7).

Data . . . .

Firma
. . . . . (1)

Autentica della firma (8)

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Specificare se il servizio sia stato prestato in qualità di insegnante non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria o artistica o in qualità di insegnante elementare di ruolo. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620, indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(3) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc).

(5) Indicare l'Università o l'Istituto.

(6) Se l'aspirante si avvale della facoltà di presentare domanda a più provincie, deve indicare le provincie diverse.

(7) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

(8) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *D*

TABELLA DELLA CORRISPONDENZA TRA I RUOLI DELLE SOPPRESSE SCUOLE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE PER CIECHI E QUELLI DELLA SCUOLA MEDIA PER CIECHI.

(Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617)

Ruoli delle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi	Ruoli della scuola media per ciechi
1 Presidi senza insegnamento	**1) Presidi senza insegnamento**
2 Cultura generale	**2) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia**
3 *a*) Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e di igiene *b*) Matematica e contabilità (1) *c*) Matematica, contabilità, conduzione aziendale (2)	**3) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali**
4 Materie tecniche maschili	**4) Applicazioni tecniche comuni e speciali maschili**
5 *a*) Materie tecniche femminili *b*) Economia domestica (2)	**5) Applicazioni tecniche comuni e speciali femminili**
6 *a*) Musica e canto *b*) Canto corale (2)	**6) Educazione musicale**
7 *a*) Insegnamenti tecnico-pratici maschili *b*) Insegnamenti tecnico-pratici (1) *c*) Vita di relazione (1) *d*) Scrittura e dattilografia (1-2)	**7) Attività pratiche speciali maschili**
8 Insegnamenti tecnico-pratici femminili	**8) Attività pratiche speciali femminili**

(1) Ruoli relativi al personale in servizio nella scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa all'Istituto professionale «Paolo Colosimo» di Napoli.

(2) Ruoli relativi al personale in servizio nella scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi annessa all'Istituto professionale per ciechi di Firenze.

(4367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Ancona

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1967, n. 345, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ancona, per il comprensorio « Cittadella Sud ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3942)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cavargna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Cavargna (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.060.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4082)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.981.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4083)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.581.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4084)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.247.402 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4085)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.178.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4086)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.729.872, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4087)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.583.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4088)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.261.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4089)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.036.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4090)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.809.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4091)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.894.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4092)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.080.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4093)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 758.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4095)

Autorizzazione al comune di Jonadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Jonadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 549.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4094)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.656.349, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4096)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.378.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4097)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.843.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4100)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.206.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4101)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.333.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4102)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.063.349, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4098)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.121.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4099)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.259.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4103)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.311.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4104)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.679.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4105)

Autorizzazione al comune di Fabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Fabro (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4106)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.821.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4107)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.405.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4108)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1967, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.369.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4109)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.490.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4110)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.988.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4111)

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Osiglia (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.342.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4112)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.725.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4113)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.456.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4119)

Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Cisano sul Neva (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4115)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.884.983, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4114)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.539.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4116)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.017.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4117)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Valva (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.568.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4118)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4120)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.475.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 21 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,56	624,65	624,62	624,67	624,65	624,65	624,66	624,67	624,65	624,70
$ Can.	577,19	577,10	577,25	577,10	577,05	577,20	577,08	577,10	577,20	577,20
Fr. Sv.	144,50	144,51	144,56	144,53	144,55	144,55	144,55	144,53	144,55	144,52
Kr. D.	90,43	90,41	90,44	90,42	90,40	90,43	90,41	90,42	90,43	90,42
Kr. N.	87,42	87,40	87,40	87,41	87,40	87,42	87,415	87,41	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,29	121,18	121,18	121,1750	121,20	121,20	121,20	121,1750	121,20	121,18
Fol.	172,87	172,92	172,92	172,9350	172,90	172,89	172,94	172,9350	172,89	172,90
Fr. B.	12,57	12,571	12,5720	12,5750	12,57	12,57	12,5735	12,5750	12,57	12,57
Franco francese	126,29	126,34	126,35	126,33	126,27	126,30	126,34	126,33	126,30	126,35
Lst.	1748,70	1748,40	1748,50	1748,45	1748,25	1748,60	1748,55	1748,45	1748,60	1748,35
Dm. occ.	157,24	157,29	157,32	157,295	157,23	157,26	157,30	157,295	157,26	157,30
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1650	24,1640	24,15	24,16	24,1675	24,1640	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,8050	21,81	21,80	21,80	21,806	21,81	21,80	21,805
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4130	10,42	10,41	10,412	10,4130	10,41	10,41

Media dei titoli del 21 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1970	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1-10-1975) - II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,665
1 Dollaro canadese	577,09
1 Franco svizzero	144,54
1 Corona danese	90,415
1 Corona norvegese	87,412
1 Corona svedese	121,187
1 Fiorino olandese	172,937
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	126,335
1 Lira sterlina	1748,50
1 Marco germanico	157,297
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,808
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 49, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Minieri Giustino, residente a Napoli, via Coroglio n. 116, avverso il decreto ministeriale numero 3104821 del 6 maggio 1964, concessivo il trattamento pensionistico di guerra limitatamente all'affezione bronchiale, con esclusione delle altre infermità denunciate dal medesimo nella sua domanda di pensione.

(3883)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 109, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Cominetti Marcello, residente in Cremona, via Cadolini, 6, avverso le deliberazioni n. 22222 e n. 22223 del 2 febbraio 1963, notificate il 9 luglio 1963, con le quali la Commissione di cui all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sostituito dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, ebbe a negare al medesimo i benefici di cui agli articoli 1 e 4 della citata legge 10 marzo 1955, n. 96, quali rispettivamente l'assegno vitalizio di benemerenza ed il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età, nella sua qualità di pubblico dipendente.

(3882)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 187, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto l'11 settembre 1962 dalla signora Rosa Sbisà in Canudo, nata Curzola il 27 gennaio 1892, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace viene dichiarato inammissibile.

(4061)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/1937 del 14 marzo 1967, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dallo Ospedale civico e Benfratelli di Palermo, con deliberazione n. 33 del 22 gennaio 1962, approvata dal C.P.A.B.P. il 22 febbraio 1966, consistente in un'area edificatrice di mq. 4.000 sita in Palermo, località «La Feliciuzza», distinta in catasto al foglio n. 61, mappali 255-b, 257-b, 1030-b, 1031, 1032, del valore di L. 40.000.000.

Sul suddetto terreno insiste l'Asilo nido permanente e la Scuola per puericultrici «Luigi Biondo».

(4068)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Servizio tecnico delle macchine bollatrici in Torino) con la qualifica di meccanico (M).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 28 agosto 1962, relativo alla nuova pianta organica degli operai permanenti comuni (3ª categoria) dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 23 giugno 1965 relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme prescritte dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti a norma delle vigenti disposizioni, agli invalidi di guerra e per servizio, alle vedove ed agli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè ai mutilati, invalidi, orfani e vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Considerato che nel ruolo degli operai permanenti specializzati di 1ª categoria della suddetta Amministrazione, sono conferibili, mediante pubblico concorso a due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Servizio tecnico delle macchine bollatrici in Torino) con la qualifica di meccanico (M).

L'esame consterà di una prova d'arte stabilita dal successivo art. 12.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

3) per i profughi di cui al precedente n. 2), lettera *e*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza.

Gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentatii entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo,

anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di amiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già

facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 400 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la padre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288 l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certifioatc rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stesa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dall'Amministrazione cui appartenevano;

j) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, la Commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Visita medica

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 12 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Art. 11.

Svolgimento della prova pratica

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

Prova pratica

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte consistente nelle seguenti operazioni:

Previo breve esame teorico-pratico vertente sulla nomenclatura degli utensili in uso ai meccanici in genere, i candidati dovranno dimostrare di saper costruire due pezzi identici a quelli estratti da una macchina bollatrice:

uno dalla parte interna (esemp.: ruota dentata), l'altro dalla parte esterna (esemp.: scatto per avanzamento movimento inchiostratore).

Tempo concesso: 8 ore.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1967
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 124

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Servizio tecnico delle macchine bollatrici in Torino) con la qualifica di meccanico (M).

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

. . . . li . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1947)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione di un membro aggiunto della Commissione esaminatrice per il concorso ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 5, foglio n. 343, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 29 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 5, foglio n. 100, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto;

Visti il decreto ministeriale in data 7 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1966, registro n. 5, foglio n. 290 ed il decreto ministeriale del 13 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1966, registro n. 5, foglio n. 381, con i quali sono stati sostituiti due membri della Commissione anzidetta;

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1967, in corso di registrazione, con il quale sono stati modificati l'art. 14 del bando e la composizione della Commissione esaminatrice precitata;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione della prof.ssa Camilla Giordano Lay, nominata membro aggiunto della Commissione stessa, per l'esame di lingua tedesca, che ha declinato l'incarico per ragioni di servizio;

Decreta:

Articolo unico

La prof.ssa Camilla Giordano Lay è sostituita nell'incarico di membro aggiunto per l'esame di lingua tedesca nella Commissione esaminatrice di cui alle premesse, dalla professoressa Concetta Gaeta Iannucci, docente della lingua predetta nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967
Registro n. 6 Trasporti e A.C. Isp. gen. av. civ., foglio n. 277

(3858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64, foglio n. 54, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Losavio dott. Giulio, ispettore generale, presidente;
Tanzi dott. Leonardo, ispettore generale;
Di Palma dott. Dante, ispettore generale;
De Prospero dott. Alfonso, direttore di divisione;
Rocco dott.ssa Tecla, direttore di divisione;
Calà proff.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Rossi Gennaro, consigliere di 2ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 111

(3830)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 9 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1966, registro n. 71, foglio n. 231, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Di Palma dott. Dante, ispettore generale, presidente;
Rocco dott.ssa Tecla, direttore di divisione;
Masci dott.ssa Silvia, direttore di sezione;
Fazio dott. Domenico, direttore di sezione;
Simoni dott. Corrado, ispettore generale di ragioneria;
Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Lo Schiavo Aldo, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.000.000 (un milione), graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 114

(3829)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1966, registro n. 7 Interno, foglio n. 205, con il quale venne indetto il concorso per esami a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, è costituita come segue:

Presidente:
Califano prof. dott. Elio, sovrintendente-direttore capo di 1ª classe.

Componenti:
Giuffrida dott. Romualdo, sovrintendente-direttore capo di 2ª classe;
Pansini prof. dott. Giuseppe, sovrintendente-direttore capo di 2ª classe;
Sanfilippo dott. Francesco, direttore di sezione;
Zago dott. Ferruccio, direttore.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal direttore di sezione De Sanctis dott. Giorgio.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul capitolo 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1967

p. *Il Ministro*: Amadei

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1967
Registro n. 8 Interno, foglio n. 320

(3940)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Viareggio (Lucca).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Viareggio;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, con il quole è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 5 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Viareggio, nell'ordine appresso indicato:

1.	Tognocchi dott. Candido	punti	87,33	su 132
2.	Costanzo dott. Giuseppe	»	86,45	»
3.	Lo Iacono dott. Domenico	»	86 —	»
4.	Pieschi dott. Antonio	»	85,45	»
5.	Amadasi dott. Enzo	»	84,53	»
6.	Fornaciari dott. Raul	»	84,48	»
7.	Bellizzi dott. Francesco	»	84,18	»
8.	Schlitzer dott. Pasquale	»	83,96	»
9.	Gracili dott. Rino	»	83,50	»
10.	Bianchetti dott. Vittorio	»	79,11	»
11.	Caruso dott. Antonio	»	78,58	»
12.	Grimaldi Sisto Antonio	»	78,52	»
13.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
14.	Ferruzza dott. Antonino	»	77,57	»
15.	Montefusco dott. Gerardo	»	76 —	»
16.	Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
17.	Mistrangelo dott. Pio	»	75,60	»
18.	Bortolan dott. Mariano	»	75,28	»
19.	Coverlizza dott. Mario	»	74,72	»
20.	Fedele dott. Antonino	»	74,50	»
21.	Piccoli dott. Bruno	»	74,27	»
22.	Albano dott. Benedetto	»	74,19	»
23.	Paiotti dott. Dante	»	73,56	»
24.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	73,43	»
25.	Finarelli dott. Arnaldo	»	73,42	»
26.	Panvini dott. Giuseppe	»	73,27	»
27.	Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
28.	Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
29.	Casale dott. Umberto	»	72,22	»
30.	Verga dott. Vincenzo	»	72,16	»
31.	Scandaliato dott. Gaspare	»	72,13	»
32.	Dal Fior dott. Domenico	»	72,10	»
33.	Di Campo dott. Michele	»	72,02	»
34.	Salzano dott. Antonio	»	72 —	»
35.	Pace dott. Domenico	»	71,95	»
36.	Cacciotti Sergio	»	71,58	»
37.	Fiora dott. Sergio	»	71,56	»

38. Cappa Francesco	punti 71,39	su 132
39. Vaccarella dott. Giuseppe	» 71,08	»
40. Spani dott. Tommaso	» 71,06	»
41. Mauro dott. Luigi	» 70,47	»
42. Petronio Bartolomeo	» 70 —	»
43. Bonini Celso	» 69,95	»
44. Sacchitelli dott. Mario	» 69,63	»
45. Milano Vito	» 69 —	»
46. Lisi dott. Antonio	» 68,98	»
47. Suglia dott. Nicola	» 68,27	»
48. Preteroti Bruno	» 67,66	»
49. Cavalieri dott. Leovigildo	» 67,57	»
50. Nardi dott. Ettore	» 67 —	»
51. Salani dott. Aroldo	» 66,63	»
52. Caselgrandi Felice, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 66,50	»
53. Tricomi Quintino	» 66,50	»
54. Caizzi Gaetano	» 66,33	»
55. Flacco Fioravante	» 66,24	»
56. Iannelli Andrea	» 66,04	»
57. Pastore dott. Ettore	» 65,81	»
58. Vitale Francesco	» 63,83	»
59. Bruschi dott. Vinicio	» 63,64	»
60. Rollone Eusebio	» 62,50	»
61. Pulli dott Italo	» 62,40	»
62. Dedoni dott. Livio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 60,66	»
63. Perruggino Giovanni	» 60,66	»
64. Boianelli dott. Fernando	» 59,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3918)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 22 settembre 1966, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 maggio 1967, con inizio alle ore otto.

(4299)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

La prove scritte del concorso per esami a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1966, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 2, alle ore 8,30 dei giorni 27 e 28 giugno 1967.

(4300)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a ventotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 12 del 1°-31 dicembre 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1966, registro n. 25 Interno, foglio n. 368, relativo alla graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a ventotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1964.

(3941)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

La prova pratica obbligatoria di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 26 ottobre 1966, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Parlamentino, via Molise, 2, il 13 maggio 1967, con inizio alle ore 9.

(4342)

Diario per la prova di accertamento della idoneità fisica e della attitudine al mestiere e per la prova di accertamento della abilità professionale (idoneità tecnica) del concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (ex coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica professionale di conducenti di automezzi.

La prova di accertamento della idoneità fisica e della attitudine al mestiere del concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (ex coefficiente 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica professionale di conducenti di automezzi avrà inizio in Roma presso il Ministero industria, commercio e artigianato - Sala medica (piano terra), via Molise, 2, il giorno 13 maggio 1967, alle ore 8,30.

La prova per l'accertamento della abilità professionale (idoneità tecnica) avrà inizio, in Roma, presso il Laboratorio del servizio chimico dei Corpo delle miniere, via Salaria n. 1323 al Km. 13,500, il giorno 15 maggio 1967, alle ore 8,30.

(4343)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4836 in data 10 settembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'Ordine dei medici, dalla prefettura di Forlì e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto di Forlì;

Bellanti dott. prof. Filippo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Bauce prof. Alcide, primario medico dell'Ospedale di Forlì;
Loreti prof. Mario, primario chirurgo dell'Ospedale di Forlì;
Cortellini dott. Settimio, medico condotto di S. Clemente.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Nicola Grimaldi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ospedale civile di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 30 marzo 1967

Il medico provinciale: ROBERTI

(3860)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6044 del 30 settembre 1966, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia, bandito con decreto n. 6445 del 1° ottobre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6045 del 30 settembre 1966, con cui sono state assegnate le anzidette condotte mediche vacanti ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la nota n. 624 del 23 febbraio 1967, con la quale il sindaco del comune di Casalvecchio di Puglia comunica che il dott. Michele Bucci ha rinunziato espressamente all'assegnazione del posto di medico condotto del suddetto Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bucci Michele è dichiarato rinunziatario al posto di medico condotto del comune di Casalvecchio di Puglia.

Il dott. Limosani Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Casalvecchio di Puglia.

Il sindaco del comune di Casalvecchio di Puglia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Foggia, addì 7 aprile 1967

Il medico provinciale: MARRA

(4028)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1967, n. 4.

Elevazione del limite di età per la partecipazione a concorsi per l'assegnazione delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 14 *del* 28 *marzo* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il limite di età per l'ammissione al primo concorso, indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'assegnazione dei posti vacanti di medico, veterinario e ostetrica condotti nelle provincie di Trento e Bolzano è portato ad anni cinquantacinque, esclusa ogni elevazione per altri titoli.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 marzo 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1967, n. 5.

Modifica dell'articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, concernente la ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 14 *del* 28 *marzo* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è sostituito con il seguente

« L'assicurazione per le malattie è altresì obbligatoria per i componenti la famiglia del datore di lavoro, quando prestino la loro opera alle sue dipendenze ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 marzo 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3832)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.